

ALLEGATO

Al D.D.G. n. 825 del 20 aprile 2017

VACCINAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE

Sul territorio della Regione siciliana la vaccinazione nei confronti del virus della Blue Tongue, necessaria ai fini della movimentazione fuori Regione delle specie sensibili da destinare all'allevamento, è a carattere volontario e le spese necessarie per l'acquisto e per la somministrazione dei vaccini sono a totale carico degli allevatori.

Acquisto dei vaccini.

I vaccini possono essere acquistati dalle Aziende Sanitarie Provinciali che anticipano le somme necessarie o dalle Associazioni di categoria del settore zootecnico. In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione al Ministero della Salute e deve essere acquisito il *nulla osta* del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. A tal fine le Associazioni devono presentare specifica istanza indicando le sedi presso le quali il vaccino viene stoccato e l'ambito territoriale di distribuzione e di utilizzo dello stesso.

Stoccaggio e distribuzione del prodotto

I vaccini devono essere conservati presso le sedi dei Servizi Veterinari o presso le Farmacie delle Aziende Sanitarie Provinciali o, ancora, presso la sedi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

Presso il sito di stoccaggio deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico e il vaccino può essere prelevato esclusivamente dai veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie Provinciali o da veterinari liberi professionisti autorizzati dai Dipartimenti di prevenzione veterinaria ad effettuare le vaccinazioni.

Il vaccino ritirato dai veterinari deve essere conservato e trasportato in apposti contenitori refrigerati e deve essere impiegato secondo le indicazioni della Ditta produttrice.

Se il vaccino viene acquistato dalle Associazioni queste ultime provvederanno a disciplinare le modalità di pagamento da parte degli allevatori.

Somministrazione del vaccino

Le operazioni di vaccinazione sono svolte dai veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali o da veterinari liberi professionisti appositamente formati e formalmente autorizzati dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria. In quest'ultimo caso il rilascio dell'autorizzazione richiesta dai veterinari interessati attraverso l'allegato modello 1 non costituisce rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria Provinciale e il pagamento della prestazione deve essere effettuato direttamente dall'allevatore.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore del Dipartimento di prevenzione Veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale, sullo schema di cui all'allegato modello 2, previa formazione degli stessi veterinari richiedenti. I Veterinari autorizzati possono essere individuati dai proprietari/detentori degli animali o dalle Associazioni di categorie.

In ogni caso resta a carico dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali la registrazione delle vaccinazioni sull'applicativo SANAN del sistema informativo veterinario secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 21048 del 10 agosto 2015. I veterinari incaricati di effettuare gli interventi vaccinali dovranno rendere disponibili le seguenti informazioni:

- a) codice dell'azienda;

- b) data della vaccinazione,
- c) identificativi dei singoli capi sottoposti a vaccinazione;
- d) codice dell'allevamento presso il quale è effettuato l'intervento;
- e) nome commerciale, tipo e lotto del vaccino.

A tal fine deve essere utilizzata la stampa del sistema SANAN >>>vaccinazioni>>>preparazione intervento>>>ricerca azienda>>>codice azienda.

I dati relativi all'intervento vaccinale devono essere registrati sul sistema informativo veterinario a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali e la scheda di vaccinazione stampata dal SANAN deve essere firmata dal veterinario operatore.

Movimentazione degli animali vaccinati

Qualora per la movimentazione degli animali sia richiesta la preventiva vaccinazione i tempi di attesa prescritti sono i seguenti:

- ✓ nel caso di utilizzo di un prodotto che richiede 2 somministrazioni deve trascorrere un intervallo di 3 – 4 settimane fra la prima e la seconda somministrazione e un ulteriore periodo di 10 giorni dopo la seconda somministrazione;
- ✓ nel caso di prodotti per i quali è previsto un unico intervento vaccinale devono trascorre 21 – 28 giorni dalla data della inoculazione.

La vaccinazione può essere effettuata dopo il primo mese di età se si tratta di animali nati da madri non vaccinate o a partire da 2 mesi e mezzo di età se trattasi di animali nati da madri vaccinate. Gli animali di età inferiore a 90 gg possono essere, comunque, movimentati fino a tale età se figli di madri vaccinate.

Al fine di autorizzare la movimentazione gli interventi vaccinali devono essere registrati sul sistema informativo veterinario – SANAN e devono risultare sul Modello 4 elettronico.

Onerosità delle vaccinazioni effettuate da parte dei Veterinari delle AASSP

I costi dei vaccini acquistati dalle Aziende Sanitarie Provinciali sono a totale carico degli allevatori che devono pagare l'intero flacone del prodotto. Eventuali dosi inutilizzate devono essere distrutte secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Le operazioni di vaccinazione effettuate dai veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali sono soggette al pagamento delle tariffe previste dal Decreto Assessoriale del 4 giugno 2004 alla voce spese di trasferta e alla voce prevista per l'intervento immunizzate.